

**Disegno di Legge recante:**

*“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico*

**Art. 1**

**Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9**

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
- 2) al comma 5 le parole "al Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio";
- 3) i commi 6 e 7 sono soppressi;
- 4) al comma 10, le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla parola "Ufficio";
- 5) al comma 11 le parole "dei Settori provinciali" sono sostituite dalle parole "degli Uffici";

b) all'articolo 3:

- 1) al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "Le tipologie di varianti non sostanziali sono individuate con regolamento di Giunta regionale";
- 2) al comma 4 lett. a) le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono sostituite dalla parola "competente" e dopo la parola "costruttore" sono aggiunte le seguenti parole precedute dalla virgola: "in uno al provvedimento prescritto ai sensi dell'articolo 4";

c) all'articolo 4:

- 1) al comma 3 dopo le parole "di cui", le parole "al comma" sono sostituite dalle parole "ai commi", dopo "1" sono aggiunte le parole "e 3 bis", le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla parola "Ufficio" e dopo la parola "minori" sono aggiunte le parole "sottoposti ad autorizzazione sismica";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

*"3 bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori."*

d) all'articolo 5:

- 1) al comma 2 le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
- 2) al comma 4 le parole "Il Settore provinciale" sono sostituite dalle parole "L'Ufficio";
- 3) al comma 5 le parole "al settore provinciale" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio";

e) all'articolo 6:

- 1) al comma 3, dopo la parola "previsti", le parole "dal secondo comma" sono sostituite dalle parole "ai commi 2 e 5-ter" e dopo la parola "giudiziaria" sono aggiunte le parole "nei casi di cui al comma 2";

2) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

*"5-ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver*

*preventivamente acquisito, ove richiesti, i provvedimenti di “deposito sismico” o “autorizzazione sismica”, l’Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla legge 64 del 1974.”.*